



DETERMINAZIONE


N. 1010 del 02/08/2023

Oggetto: CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO NON RETRIBUITO PER MALATTIA AL DIPENDENTE C.E. - MATR. N. 4257

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: SALA CLAUDIA







DETERMINAZIONE


Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Bertolami Silvia

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.







IL DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Premesso che con determinazione del Direttore della S.O.C Gestione Personale e Relazioni Sindacali n. 295 del 18.03.2022 si prendeva atto della concessione a C.E. (matr. n. 4257), dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, di un periodo di astensione dal lavoro non retribuito per malattia, a decorrere dal 17.03.2022 per un massimo di 18 mesi, e quindi fino al 16.09.2023, nelle more dell'esito della visita medica, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016 – 2018, ora sostituito dall'art. 56 del C.C.N.L. 02.11.2022 Comparto Sanità;

Preso atto che, a seguito del giudizio della Commissione Medica di Verifica di Torino, pervenuto con nota protocollo n. 531 del 04.01.2023, con determinazione n. 234 del 02.03.2023 veniva rettificata la succitata determinazione, dando atto che il periodo di astensione dal lavoro non retribuito per malattia del suddetto dipendente era da considerarsi dal 17.03.2022 fino al 03.07.2023 (ossia 6 mesi dal 04.01.2023);

<u>Dato atto</u> che il dipendente in questione è stato convocato, al fine del rientro in servizio, il 04.07.2023 per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica mediante apposita visita del Medico Competente;


Rilevato che il suddetto dipendente, in data 04.07.2023 e 05.07.2023, ha trasmesso all'ufficio competente apposite certificazioni, attestando l'impossibilità dello stesso di sottoporsi alla visita medica di cui sopra, certificando nel contempo l'inidoneità al lavoro per un ulteriore periodo di 3 mesi, presumibilmente fino al 25.09.2023;

<u>Ritenuto</u> pertanto di dare atto che al dipendente C.E. viene concesso un ulteriore periodo di astensione dal lavoro non retribuito per malattia fino al 16.09.2023 (come inizialmente concesso), ossia fino al raggiungimento dei 18 mesi di malattia non retribuiti previsti dall'art. 56 del C.C.N.L. 02.11.2022 Comparto Sanità;

<u>Precisato che</u>, ai sensi dell'art. 56, commi da 4 a 8, del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021, entro il termine del suddetto periodo di astensione dal lavoro non retribuito per malattia, questa Azienda si riserva di procedere all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ovvero di inidoneità permanente o temporanea allo svolgimento delle attribuzioni proprie del profilo professionale;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali







DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che al dipendente a tempo indeterminato C.E. (matr. n. 4257) viene concesso un ulteriore periodo di astensione dal lavoro non retribuito per malattia fino al 16.09.2023, ossia fino al raggiungimento del periodo massimo (diciotto mesi) previsto dall'art. 56 del C.C.N.L. 02.11.2022 Comparto Sanità.
- 2) **<u>Di precisare</u>** che al termine del suddetto periodo il dipendente dovrà riprendere servizio, oppure giustificare in altro modo l'eventuale ulteriore assenza.
- 3) **Di precisare** inoltre che, entro il termine del suddetto periodo, questa Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 56, commi da 4 a 8, del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021, di procedere all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ovvero di inidoneità permanente o temporanea allo svolgimento delle attribuzioni proprie del profilo professionale.
- 4) **<u>Di dare comunicazione</u>** all'interessato e alla Struttura di appartenenza del medesimo del contenuto del presente provvedimento.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO

